

COMUNE DI TREVISO

– REGOLAMENTI –

DIRITTO DI INTERPELLO

Regolamento sul diritto di interpello

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	1
Art. 3 - Istanza di interpello	2
Art. 4 - Adempimenti del Comune	2
Art. 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	3
Art. 6 – Modifiche ed abrogazioni.....	3
NOTE:	3

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

- Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente al contribuente, quale sia la portata di una disposizione tributaria o, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. Si tratta quindi di un istituto preventivo che va azionato prima che si verifichi un inadempimento.

Art. 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

- Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Responsabile del tributo istanza di interpello.

- L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

- L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

- Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Responsabile del tributo non produce gli effetti di cui

all'articolo 5.

- Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Responsabile del tributo mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC, o spedita via fax al numero 0422/658786, o spedita via mail scannerizzando l'istanza al seguente indirizzo: tributi@comune.treviso.it, l'ufficio comunale invierà una mail di avvenuta ricezione.
- La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 3 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Responsabile del tributo e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o, della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Responsabile del tributo, ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Responsabile del tributo invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 4 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Responsabile del tributo è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, mediante PEC, o spedita via fax al numero indicato dall'istante, o spedita alla casella di posta elettronica indicata dall'istante, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Responsabile del tributo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Responsabile del tributo può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Responsabile del tributo e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Responsabile del tributo, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione proposta dall'istante, non pervenga entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Responsabile del tributo, si intende che il Responsabile del tributo concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Il Responsabile del tributo può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, o spedita via fax al numero indicato dall'istante, o spedita alla casella di posta elettronica indicata dall'istante, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Art. 6 – Modifiche ed abrogazioni

Il presente regolamento modifica il vigente regolamento delle Entrate Tributarie, abrogando l'art. 7 del CAPO 1° - Gestione delle Entrate – che disciplina il diritto di interpello, in quanto incompatibile con le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 156/2015.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Settore Ragioneria e Finanze /Servizio Tributi:
deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29.6.2016
Contenuto ultima modifica: ===